



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 324 del 07/09/2022

Proposta n. 167 del 09/08/2022	Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione spettanti agli Amministratori Locali ai sensi dell'Art. 3 L.R. 3/2022.
-----------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 5/2021 e n. 6/2021, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Premesso che in data 12 Giugno 2022 ad Anela si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che è stato eletto Sindaco il Dott. Giangiuseppe Nurra, della lista "Unidos pro Anela".

Visti i decreti sindacali di nomina del Vicesindaco e degli Assessori n. 2 – 3 - 4 del 24.06.2022.

Visto il T.U. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 82 commi 1 e 8.

Vista la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto la Regione Sardegna.

Considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto che

“l’indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall’anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.”.

Preso atto che la legge Regionale all’art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell’ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

Visto il decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”.

Considerato che, l’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, quantifica le nuove indennità previste per i sindaci, in percentuale variabile a seconda della fascia demografica dell’ente rappresentato, in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 “Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3” attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna;

Dato atto che, sulla base della delibera di cui sopra, a favore dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti spetta un trasferimento pari ad € 13.778,80 e verificato che al Comune di Anela è stato trasferito un acconto del 60% pari ad € 8.267,28;

Preso atto che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciare in tutto o in parte;

Visto che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. al Vice Sindaco dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, e agli assessori un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco, entrambe ridotte della metà nell'ipotesi di lavoratori dipendenti;

Viste le misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori comunali, così come previste dall’art.3, comma 1, della L.R. 3/2022, e ritenuto pertanto di determinare le nuove indennità di funzione nei seguenti importi mensili lordi, a decorrere dal 01/01/2022;

Vista disponibilità nel bilancio di previsione 2022/2024 in corrispondenza del capitolo 1001 “Indennità al sindaco e assessori”;

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati espressi, in modalità informatica, i pareri preventivi sulla procedura in oggetto;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

Di dare atto che:

- le indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori del Comune di Anela, sono determinate nella misura di quanto stabilito dalla L.R. 3/2022;
- le suddette indennità decorrono dal 01.01.2022;
- gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;

Di dare atto, altresì, che:

- la somma complessiva trova copertura finanziaria nel capitolo 1001, codice 1.03.02.01.001-01.01 bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per il pagamento agli amministratori delle suesposte indennità di funzione con le modalità indicate nelle dichiarazioni già acquisite dall'ufficio, da porsi in essere secondo le modalità stabilite;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010;

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
DELOGU NICOLA

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 09/08/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio NURRA GIANGIUSEPPE</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 07/09/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario NURRA GIANGIUSEPPE</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 08/09/2022</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>